

STATUTO

**SOCIETA' AGRICOLA AEC
S.R.L. - IMPRESA SOCIALE
AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN VENANZO TR VIA MARCONI 9
Numero REA: TR - 353939
Codice fiscale: 01677130559
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep.n. 81.915/26.249

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' AGRICOLA AEC SRL - IMPRESA SOCIALE AGRICOLA".

1.2 Ai sensi dell'art. 2250 c.c., fintantochè la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata "SOCIETA' AGRICOLA AEC SRL - IMPRESA SOCIALE AGRICOLA" (Società con unico socio).

Art. 2

2.1 La società ha sede in Comune di **San Venanzo (TR)** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, magazzini e depositi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Art. 3

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio, in via esclusiva,

	delle attività agricole di cui all'art. 2135 codice civile,	
	ma dirette a realizzare finalità di interesse generale, senza	
	scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017.	
	In particolare la società eserciterà la propria attività an-	
	che mediante:	
	a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabi-	
	lità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori	
	in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione so-	
	ciali;	
	b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comu-	
	nità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immate-	
	riali dell'agricoltura;	
	c) prestazione e servizi terapeutici anche attraverso l'ausi-	
	lio di animali e la coltivazione delle piante;	
	d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salva-	
	guardia della biodiversità animale, anche attraverso l'orga-	
	nizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative	
	di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di	
	persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.	
	e comunque di quanto previsto dall'articolo 2 Legge n.	
	141/2015.	
	3.2 Fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che	
	riservano determinate attività a particolari categorie di o-	
	peratori, o ad iscritti in appositi albi o elenchi, la so-	
	2	

cietà, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nonché prendere o concedere in affitto aziende o rami di aziende.

Potrà svolgere le proprie attività in Italia ed all'estero.

La società, quale impresa sociale, non ha scopo di lucro e conformemente a quanto previsti dall'art. 3 del D.Lgs. N. 112/2017 destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività agricola statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, non si intenda destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasette-

	tanta), e potrà essere prorogata una o più volte con delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci; detta Società potrà essere	
	sciolta anche anticipatamente.	
	CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI	
	Art. 5	
	5.1 Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00).	
	5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante	
	nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito	
	(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in	
	forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi	
	con le maggioranze previste per la modifica del presente Sta-	
	tuto.	
	5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può es-	
	sere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti	
	non sono stati integralmente eseguiti.	
	5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale me-	
	diante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sotto-	
	scriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possu-	
	te. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressa-	
	mente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere	
	attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a	
	terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod.	
	civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito al-	
	la decisione il diritto di recesso a norma del successivo	
	art.26.	
	4	

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Art. 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione alle partecipazioni

	possedute, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti	
	sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano rac-	
	colta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti di-	
	sposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative som-	
	me potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali	
	perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di	
	qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.	
	7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applica-	
	zione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.	
	PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Art. 8	
	8.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in	
	misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in man-	
	canza di specifica determinazione in tal senso, le partici- pazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai confe-	
	rimenti effettuati.	
	8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporziona-	
	le alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Art. 9	
	9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti	
	dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresen-	
	tante comune nominato secondo le modalità previste dagli ar-	
	ticoli 1105 e 1106 del codice civile.	
	9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partici- pazioni	
	6	

zioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 10

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e, comunque, agli altri soci, risultanti dal Registro delle Imprese e dal libro soci, ove esistente, (o che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese) spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 10.3.

Inoltre la trasferibilità per atto tra vivi della partecipazione è subordinata al preventivo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo art.13, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a

9 di 42

prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub

a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

11 di 42

nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di provvedere al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

13 di 42

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o che possano comportare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i soci o tra i soci e la società.

	12.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	Art. 13	
	13.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	13.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Ita-	
	lia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla	
	Unione Europea.	
	13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o conse-	
	gnato anche a mano almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo allo scopo (anche mediante fax, po-	
	sta elettronica o altri mezzi similari che consentano ai soci	
	di dichiararsi informati dell'assemblea) fatto pervenire ai	
	soci risultanti dal libro soci, ove esistente, ovvero dal re-	
	gistro delle imprese (ovvero che giustifichino la propria	
	qualità di socio - o di titolare di diritto reale che attri-	
	buisce il diritto di voto - esibendo un titolo di acquisto	
	debitamente depositato al Registro Imprese).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	14	

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.6 L'assemblea potrà svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in teleconferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in teleconferenza o videoconferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o videoconferenza.

Art. 14

14.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni, la

	regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di interven-	
	to in assemblea.	
	Art. 15	
	15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale	
	alla sua partecipazione.	
	15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano dal libro soci, ove	
	esistente, ovvero dal registro delle imprese, o che giustifi-	
	chino la propria qualità di socio - o di titolare di diritto	
	reale che attribuisce il diritto di voto - esibendo un titolo	
	di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.	
	15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assem-	
	blea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che	
	dovrà essere conservata dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per le successive convocazioni.	
	Gli enti e le società legalmente costituiti possono interve-	
	nire in assemblea a mezzo di persona designata, mediante de-	
	lega scritta.	
	E' ammessa anche la procura generale a valere per più assem-	
	blee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	La rappresentanza non può essere conferita né ad amministra-	
	18	

tori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

15.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.6 L'assemblea regolarmente costituita delibera con una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, in ogni caso nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e

	il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per al-	
	legato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno.	
	16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportan-	
	ti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da	
	un notaio.	
	16.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 17	
	17.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente,	
	a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della no-	
	mina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri,	
	da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri,	
	secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in	
	occasione della nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o di-	
	sgiunti.	
	17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci, nel	
	rispetto comunque dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017. Non	
	20	

possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.

Art. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

18.3 E' ammessa la rieleggibilità.

18.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Non possono assumere la presidenza rappresentanti degli eventuali enti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 e cioè di società unipersonali costituite da un unico socio persona fisica, enti con scopo di lucro e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 20

20.1 Qualora l'organo amministrativo nominato sia un Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o PEC da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente al-

la Unione Europea.

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza ove precisato nell'avviso di convocazione, con le stesse forme e modalità stabilite per lo svolgimento dell'assemblea con tali speciali forme, secondo quanto stabilito dall'art. 13.6 del presente statuto, al quale si fa espresso riferimento e rinvio.

Art. 21

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente

	ai soci.	
	In ogni caso la gestione dell'impresa si svolge nel pieno ri-	
	spetto della disposizione di cui all'art.2086, secondo comma,	
	c.c.	
	21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art.2381 c.c. ad un comitato esecuti-	
	vo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più	
	dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato ese-	
	cutivo ovvero l'amministratore o gli Amministratori delegati,	
	potranno compiere tutti gli atti di - ordinaria e/o straordi-	
	naria - amministrazione, che risulteranno dalla delega confe-	
	rita dal Consiglio di Amministrazione.	
	21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri	
	congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in oc-	
	casiona della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi	
	sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni po-	
	teri di amministrazione potranno essere attribuiti in via di-	
	sgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsia-	
	si precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità	
	di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si	
	intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.	
	21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, instito-	
	ri o procuratori per il compimento di determinati atti o ca-	
	tegorie di atti, determinandone i poteri.	
	24	

Art. 22	
22.1	Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
22.2	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente o in caso di impedimento o assenza al Vice Presidente.
22.3	Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.
22.4	La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati - se nominati - nonché ai direttori, agli istitori ed ai procuratori di cui al precedente articolo ed in riferimento agli atti per il cui compimento sono nominati.
Art. 23	
23.1	Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
23.2	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I
25	

	soci possono anche determinare un importo complessivo per la	
	remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli in-	
	vestiti di particolari cariche.	
	23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribui-	
	to il diritto alla percezione di un'indennità di fine rappor-	
	to di collaborazione coordinata e continuativa, da costituir-	
	si mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita	
	polizza assicurativa o previdenza complementare integrativa.	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 24	
	24.1 La società nomina ai sensi dell'art. 2477, primo comma,	
	codice civile, un solo soggetto quale Sindaco o, in alterna-	
	tiva, un Collegio Sindacale (così come previsto all'art. 25.1	
	del presente statuto) aventi i requisiti di cui all'art.	
	2397, comma 2, e all'art. 2399 del codice civile, conforme-	
	mente a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.	
	In materia di organi di controllo interno si applica il cita-	
	to art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017, salvo disposizioni più re-	
	strittive relative alla forma giuridica dell'impresa quale	
	società a responsabilità limitata.	
	Art. 25	
	25.1 Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Colle-	
	gio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina	
	del Collegio stesso.	
	26	

25.2 L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'organo di controllo è rieleggibile.

25.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.

25.4 L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

25.5 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata de suo ufficio **e nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017.**

25.6 Delle determinazioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale opportunamente sottoscritto, da trascrivere nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

25.7 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia

29 di 42

di cui è titolare) entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art.27.

26.4 In caso di estinzione di un socio persona giuridica o comunque ente morale, si applicano le stesse norme previste da questo statuto in materia di recesso.

Art. 27

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

31 di 42

28.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti artt.12 e segg. e sempre nel rispetto del principio di "non discriminazione" ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

28.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

28.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art.27, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 29

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

	29.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo am-	
	ministrativo provvede alla compilazione del bilancio di eser-	
	cizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti	
	norme di legge, in particolare secondo gli articoli 2423 e	
	segg., 2435-bis e 2435-ter codice civile, in quanto compati-	
	bili.	
	29.3 L'impresa sociale è obbligata, ai sensi dell'articolo 9	
	del D.Lgs. n. 112/2017, alla tenuta del libro giornale e del	
	libro degli inventari ai sensi degli artt. 2216 e 2217 c.c.	
	L'organo amministrativo, in conformità all'art. 9 del D.Lgs.	
	n. 112/2017, deve provvedere, alla fine di ogni esercizio so-	
	ciale, alla redazione del bilancio sociale sopra detto, se-	
	condo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazio-	
	nale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1, lett. g),	
	della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e tenendo conto, tra gli al-	
	tri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	
	dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valuta-	
	zione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Il bilancio sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione nel termine di centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualo-	
	ra particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto	
	della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro	
	gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o	
	32	

nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato nel sito internet della società, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017 e resterà, altresì, depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto allo scopo di assicurare idonea pubblicità.

Art. 30

30.1 Ai sensi dell'art. 3 del menzionato D.Lgs. n. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori o collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Con riferimento a quanto sopra si fa rinvio a tutto quanto previsto dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e segnatamente a quanto previsto al comma 3, stabilendo la possibilità di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite.

30.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere inoltre dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non ab-

		bia raggiunto il quinto del capitale sociale.
		SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
		Art. 31
		31.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
		31.2 Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:
		- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
		- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
		- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
		- i poteri dei liquidatori.
		In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 c.c.
		31.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per
		34

	gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod. civ.	
	31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assem-	
	blee e sugli organi amministrativi e di controllo si applica-	
	no, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	31.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo	
	VIII Libro V del Codice Civile.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria di qualifica di impresa sociale, il patrimonio resi-	
	duo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, e-	
	ventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati	
	e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3,	
	lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017 è devoluto a	
	- FONDAZIONE TU ES SACERDOS, con sede in San Venanzo (TR, via	
	XXIV Maggio n. 5, CF: 90009440554 o, ove impossibilitata, a	
	"OPERA SANTA MARIA DELLA LUCE", con sede in San Venanzo (TR),	
	fr. Collelungo, via Macelli n. 10 n. 45/2009 Registro delle	
	Persone Giuridiche Prefettura di Terni, salvo diversa deter-	
	minazione degli organi competenti ove prevista dalla normati-	
	va vigente al momento dello scioglimento.	
	In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'a-	
	zienda, l'organo di amministrazione notifica, con atto scrit-	
	to in data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti,	
	allegando la documentazione necessaria alla valutazione di	
	conformità, di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n.	
	35	

	112/2017, ovvero la denominazione dei beneficiari della devo-	
	luzione del patrimonio.	
	L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del	
	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si inten-	
	de concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della no-	
	tificazione.	
	TITOLI DI DEBITO	
	Art. 32	
	32.1 La società può emettere titoli di debito.	
	L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per la modifica del pre-	
	sente Statuto.	
	La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da nota-	
	io, con conseguente applicazione dell'art.2436 c.c.	
	32.2 La società può emettere titoli di debito per somma com-	
	plessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva	
	legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilan-	
	cio approvato.	
	32.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono	
	essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In	
	caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti ri-	
	sponde della solvenza della società.	
	32.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le	
	condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve es-	
	sere iscritta a cura degli amministratori presso il registro	
	36	

delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

Art. 33

33.1 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e/o nei regolamenti aziendali o concordati dall'organo di amministrazione dell'impresa socia-

	le con loro rappresentanti.	
	Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel	
	bilancio sociale.	
	Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli	
	utenti possono essere adottate da appositi regolamenti azien-	
	dali tenendo conto, tra gli altri elementi dei contratti col-	
	lettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81,	
	della natura dell'attività esercitata, delle categorie di	
	soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa so-	
	ciale, in conformità alle linee guida adottate con Decreto	
	del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito	
	il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione	
	nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs.	
	n. 112/2017.	
	Apposito regolamento aziendale (emanato anche in conformità	
	alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavo-	
	ro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 11, comma 3, del	
	D.Lgs. 112/2017), disciplina i casi e le modalità di parteci-	
	pazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, all'assemblea dei soci.	
	Qualora l'impresa superi due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell'art. 2425-bis del codice civile ridotti della	
	metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed even-	
	tualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'orga-	
	38	

no di amministrazione che dell'organo di controllo.

FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA

Art. 34

34. Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di TERNI.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

35.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro delle comunicazioni ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

35.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-

Art. 36

F.TO CENCIONI VALENTINA

F.TO MARCO CARBONARI NOTAIO

42 di 42